

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to:ARNOLFO Daniele Giorgio

Il Segretario  
F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

UFFICIO TECNICO  
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

UFFICIO AMMINISTRATIVO  
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

UFFICIO RAGIONERIA  
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto X  
Regolarità Contabile X  
Copertura Finanziaria X  
F.to: ARNOLFO Daniele Giorgio

UFFICIO PERSONALE  
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del Messo comunale – che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data 10/05/2023 all'Albo Pretorio

Ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000

**Torre San Giorgio, 10-mag-2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 27-feb-2023**

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000);

Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo

Torre San Giorgio, li 10-mag-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

### RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione.



## COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

**Copia/  
Estratto**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

#### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presenze
1. ARNOLFO Daniele Giorgio - Presidente	Presente
2. MONGE Mario Franco - Consigliere	Assente Giust.
3. CRAVERO Paolo - Vice Sindaco	Presente
4. RAINERO Flavio - Consigliere	Assente Giust.
5. ABBA' Antonella - Consigliere	Assente Giust.
6. ALBERTENGO Livio - Consigliere	Presente
7. PENNICINO Valter - Consigliere	Presente
8. GHIONE Luisa - Consigliere	Assente Giust.
9. SAGLIA Giancarlo - Consigliere	Presente
10. TRUCCO Aurelio Claude - Consigliere	Presente
11. KARDAS Magdalena - Assessore	Presente
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BACCHETTA Dott. Carmelo Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ARNOLFO Daniele Giorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su relazione del Sindaco

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

Ritenuto pertanto di dover approvare le aliquote IMU per l'anno 2023 per il Comune di Torre San Giorgio, con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille
- fabbricati rurali a uso strumentale: aliquota pari all'1,0 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti dall'anno 2022.
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/10: aliquota pari al 9,00 per mille (di cui allo Stato il 7,6 per mille);
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,00 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 9,00 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,00 per mille;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in GU n 295 del 19/12/2022 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023.

Vista la legge 29 dicembre 2022 n. 197 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 Supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022, con la quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 viene ulteriormente differito al 30/04/2023.

Vista la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 30/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato Regolamento sull'imposta municipale propria (IMU);

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione espressa per alzata di mano:  
presenti n. 7 (sette), votanti n. 7 (sette), favorevoli n. 7 (sette), contrari n. zero ed astenuti n. zero

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per il Comune di Torre San Giorgio, le aliquote IMU per l'anno 2023, con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille
- fabbricati rurali a uso strumentale: aliquota pari all'1,0 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti dall'anno 2022.
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/10: aliquota pari al 9,00 per mille (di cui allo Stato il 7,6 per mille);
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,00 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 9,00 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,00 per mille;

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione espressa per alzata di mano,  
presenti n. 7 (sette), votanti n. 7 (sette), favorevoli n. 7 (sette), contrari n. zero ed astenuti n. zero,  
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.